



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Forza Italia
Gruppo Consiliare

Ferrara, 17 giugno 2016

PG. 69470/16

Al Presidente del
Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione in merito alla revoca della concessione del titolo di rifugiato, richiedente asilo o di protezione umanitaria o sussidiaria a chi viene identificato a compiere atti illeciti

PREMESSO

Che la normativa attuale prevede che i titolari di forme di protezione (SPRAR) in Italia sono suddivisi in

- “richiedenti protezione internazionale (asilo)”: *coloro i quali fuori dal proprio Paese d’origine, presentano in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.*
- “rifugiati”: *coloro i quali temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (...)*. Questa definizione viene enunciata dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.
- “titolari di protezione sussidiaria”: *coloro i quali pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - vengono protetti in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007.*
- “titolari di protezione umanitaria”: *per i quali la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).*

EVIDENZIATO

Che gli opuscoli disponibili in rete e che vengono consegnati ai titolari delle varie forme di tutela, pubblicati dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) – *Guida pratica per i titolari di protezione internazionale – a cura del Servizio centrale dello SPRAR, con la collaborazione di UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite) e ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione)*- contengono moltissime informazioni utili per un corretto uso dei servizi presenti sul territorio nazionale per chi abbia ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale (sanità, scuola, pubblica amministrazione, avvio al mercato del lavoro ecc.), preoccupandosi quindi di elencare in maniera molto dettagliata e diffusa in ben 11 lingue gli innumerevoli diritti cui accedono i soggetti interessati al programma, ma nemmeno una parola o un riferimento normativo viene sprecato per indicare qualcuno dei doveri (giuridici, morali, culturali e di rispetto civile) che questi soggetti dovrebbero essere tenuti a rispettare sul nostro territorio.

CONSIDERATO

Che il Vademecum (consegnato a ciascun titolare di protezione internazionale) indica chiaramente in quali casi possa essere revocato lo status di protezione che a seconda delle condizioni avviene quando:

- in caso di “rifugiato”: *Lo status potrà, altresì, esserti revocato qualora, successivamente al suo riconoscimento, si verifichi che sussistono motivi per i quali lo status avrebbe dovuto esserti negato, ed in particolare:*
 - a)
 - b)
 - c) *si verificano circostanze per cui tu venga a rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale*
- in caso di “protezione sussidiaria”: quando
 - a)
 - b) *si accerti che tu hai commesso, o hai istigato a commettere, nel territorio dello Stato italiano o all’estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per quel reato;*
 - c) *si verifichino circostanze per cui tu venga a rappresentare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.*

RICORDATO

Che il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) sull’argomento dei diritti allo straniero è molto dettagliato, mentre sull’argomento dei doveri si limita a citare all’art. 2 (Diritti e doveri dello straniero) comma 9: “... *Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente*”.

CONSIDERATO INOLTRE

Che la decisione sulla concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria spetta alla Commissione Territoriale presso la Prefettura di Ferrara.

ACCERTATO

Che ormai quotidianamente e con sempre maggior preoccupante frequenza si verificano episodi di violenza, spaccio, intimidazione, risse, aggressioni fisiche e verbali, dimostrazioni di forza nei confronti di cittadini e forze dell'ordine da parte di soggetti stranieri in varie parti della città.

DIMOSTRATO

Che recentemente, a seguito di un inquietante episodio di intimidazione/aggressione da parte di un numeroso gruppo di stranieri nei confronti di due vigilesse nella zona dei giardini del grattacielo, una imponente operazione delle forze dell'Ordine ha portato alla identificazione di ben 37 persone, delle quali 36 nigeriane (regolari) ed uno algerino (irregolare).

VERIFICATO

Che l'aumento continuo del numero degli stranieri nella nostra città, purtroppo alimenta anche il reclutamento nelle varie bande etniche che ritengono di potervi svolgere impunemente le proprie attività criminali (spaccio, prostituzione ecc.).

CONSIDERATO

Come sia da considerarsi inaccettabile ed odioso che persone cui è stato concesso lo status di "rifugiato politico", e sono state accolte con grande generosità da parte dello Stato Italiano, e godono di assistenza sanitaria, di accoglienza abitativa, di assistenza scolastica ecc. si dedichino ad attività illecite, e, peggio, in gruppi sempre più organizzati provochino disagi, danni, turbativa sociale con atti e intimidazioni spesso violente ai danni dei cittadini residenti.

TUTTO CIO PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA CHIEDE AL SINDACO

Di farsi carico presso la Commissione Territoriale e la Prefettura di Ferrara affinché ai soggetti stranieri che nel corso di azioni di polizia di contrasto alla criminalità, quale quella citata, venissero identificati e riconosciuti come titolari di status di "protezione sussidiaria", ricorrendo esplicitamente il caso ricordato in precedenza che laddove **"si verificano circostanze per cui tu venga a rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica"** è prevista la revoca dello status di protezione, a tali soggetti siano immediatamente revocati tutti i benefici cui avrebbero diritto, comprese tutte le forme di assistenza SPRAR eventualmente loro riconosciute.

Che si intervenga nei modi e nelle forme più opportune, per far sì che lo stesso provvedimento di revoca possa essere attuato anche nei confronti di coloro che nelle stesse situazioni siano riconosciuti come titolari dello status di “rifugiato” dato che attualmente è previsto che la revoca possa avvenire solo se il soggetto “..*rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale*”.

La gravità della situazione di degrado di larghe parti della nostra città, di perdita del controllo del territorio a vantaggio di bande sempre più numerose ed aggressive, la necessità di ricorrere ad azioni di polizia sempre più massicce, onerose e rischiose, soprattutto per i corpi della Polizia Municipale, necessita di una risposta forte e chiara.

Una risposta che non può essere limitata solo all’azione di tutte le forze dell’Ordine impegnate, cui va il nostro plauso e ringraziamento, ma anche ad una forte azione da parte della Amministrazione Pubblica, che può contribuire molto al contrasto a questa piaga sociale ed economica, se si provvede a far sì che ai soggetti che vengono di fatto riconosciuti come “pericolosi per l’ordine e la sicurezza sociale”, e che non intendono rispettare il patto di accoglienza che i cittadini stranieri meritano, se osservano le regole della convivenza civile, vengano revocate tutte le forme di accoglienza, tutela e sussidio previste dalla normativa, e vengano di conseguenza immediatamente allontanate dal nostro territorio.

Il Gruppo Consiliare
Forza Italia

